

CAMERA DEI DEPUTATI N. 582

(Urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GULLO e CAPALOZZA

Annunziata il 25 maggio 1949

Disposizioni per la riforma parziale del Codice penale e di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di parecchi anni dalla fine del regime fascista, sono ancora in vigore i Codici penali Rocco, che sono ispirati a criteri contrastanti col nuovo clima democratico e repubblicano e contrastanti, altresì, con le norme della Carta costituzionale.

A prescindere dalle frammentarie «novelle», che dal 1944 in poi hanno portato dei ritocchi a quei Codici, la Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale ebbe a predisporre, quando era Ministro Guardasigilli l'onorevole Gullo, alcune riforme, anticipando quella più vasta e più organica revisione, che già allora si riteneva non potesse essere condotta a termine se non dopo un maturo esame ed una approfondita elaborazione.

Tale schema è stato pubblicato a cura del Ministero di grazia e giustizia sin dal settembre del 1947 (Istituto Poligrafico dello Stato, Roma), ma a tutt'oggi non solo non è stato tradotto in legge, ma è a ritenersi che ancora parecchi anni siano a trascorrere senza che questa auspicata parziale revisione possa essere realizzata.

Ci siamo pertanto indotti ad invitare la Camera a voler eliminare in via di urgenza dal Codice quegli istituti e quelle norme che ripugnano alla nuova coscienza giuridica e democratica.

Ci corre l'obbligo di spiegare che, con la presente proposta, abbiamo volutamente omesso di affrontare innovazioni e rettifiche tali da

suscitare vaste discussioni e sottili disquisizioni teoretiche e, in conseguenza, da ritardare inevitabilmente le parziali riforme di ordine pratico che impognano quella realizzazione che già troppo è stata ritardata.

Abbiamo fiducia, quindi, che il senso di misura da cui ci siamo fatti guidare venga adeguatamente apprezzato ed induca i colleghi ad una spedita discussione ed approvazione.

Il medesimo proposito di speditezza ci ha consigliato di illustrare i vari articoli della proposta nella maniera più sintetica e senza risalire a principi dottrinali; facilitati in ciò dal pregevole lavoro della Commissione ministeriale, composta di eminenti giuristi, sulla cui scia ci siamo quasi costantemente mantenuti.

Art. 2. — La relazione provvisoria allo schema preliminare (pag. 37) rileva l'opportunità della inclusione chiarificatrice, nell'articolo 53, del concetto di *proporzione* tra l'azione e la resistenza relativo all'uso legittimo di armi; e gli autorevoli pareri del Gonzales e del Vassalli (idem, pag. 37 e 38) suggeriscono e propugnano la qualificazione di resistenza *armata*: ché l'azione senz'armi può essere validamente senza armi affrontata, ferma restando la sfera di applicazione del diritto comune quanto alla difesa legittima (articolo 52) e allo stato di necessità (articolo 54). Può convenirsi col Bettiol e col Petrocelli (idem, pag. 37 e 38) che si tratta di una modificazione a carattere interpretativo, dap-

poiché la proporzione è insita nel concetto di necessità. Ma in fatto di chiarezza... non si è mai chiari abbastanza, tanto più che si tratta di materia così delicata e così drammatica e che ad una diversa e contraria conclusione a quella del Bettiol e del Petrocelli potrebbe pervenirsi, se non altro, perché, mentre gli articoli 52 e 54 inquadrano esplicitamente la necessità nella proporzione, l'articolo 53 omette analogo specificazione.

Art. 3. — La soppressione degli articoli 57 e 58 è giustificata dall'articolo 27, primo comma, della Carta costituzionale, che statuisce solennemente che la responsabilità penale è personale, cioè che non è dato rispondere penalmente del fatto altrui. Senza voler risolvere qui l'annosa e vessata questione circa il carattere personale o meno del cosiddetto reato di stampa — e appunto per non pregiudicare tale futura risoluzione, ratificando quella che è stata data in passato dal Codice — appare logico rimandare alla sede specifica la regolamentazione relativa: regolamentazione, del resto, contenuta già nella legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel senso tradizionale, ma senza sufficiente approfondimento del problema, dato il carattere contingente del testo votato dalla Costituente alla vigilia delle elezioni politiche.

Art. 4. — Viene eliminato dall'articolo 65 il richiamo alla soppressa pena di morte e viene introdotta, con un capoverso, la speciale rilevanza dei motivi morali e sociali ed il ripristino della provocazione grave del Codice Zanardelli, agli effetti di una diminuzione più sensibile di pena: e ciò, salvo variazioni secondarie, in conformità al richiamato schema preliminare e col consenso, specialmente, dei Sabatini e del Vassalli (idem, pag. 51).

Art. 5. — La determinazione alla commissione del reato da parte di giovani che non abbiano compiuto il ventunesimo anno può essere conseguenza di una loro inesperienza o scarsa educazione o di fattori familiari o ambientali. La norma è stata approvata, oltreché dalla Commissione, anche dal Gonzales (idem, pag. 63). Ed è superfluo ricordare che una norma consimile era già contenuta nel Codice Zanardelli.

Art. 6. — Per la modificazione dell'articolo 116, ci richiamiamo alla relazione per la precedente, autonoma proposta n. 291, ad iniziativa dei deputati Capalozza, Belloni, Buzzelli e Murgia, già approvata in sede istruttoria, dalla terza Commissione della giustizia nella sua seduta del 24 maggio 1949.

Art. 7. — È stata ritenuta ingiustificatamente gravosa ed ispirata a criteri di ven-

detta sociale la esclusione, con una norma di carattere generale, dell'amnistia ai recidivi ed ai delinquenti qualificati: sembra più conforme alla natura dell'istituto evitare aprioristiche limitazioni alla regola, fermo restando, in concreto, il potere di circoscrivere o condizionare la portata del provvedimento di clemenza.

Art. 8. — L'allargamento della sospensione condizionale della pena, collaudato strumento di arresto e di remora sulla via del delitto, è una esigenza universalmente sentita, di cui si son fatti interpreti anche dinanzi al Parlamento eminenti colleghi, giuristi del foro, della magistratura e della cattedra, specie come correttivo alla gravità delle pene sancite nel Codice Rocco.

Art. 9. — I casi di esclusione della sospensione condizionale vengono ridotti nel modo seguente:

a) la condanna per delitto deve essere a pena affittiva e non pecuniaria;

b) la riabilitazione non è incompatibile con la concessione del beneficio;

c) è consentita la concessione anche più di una volta, come nel caso che del beneficio si sia già usufruito, per un reato contravvenzionale o per una condanna per delitto a pena pecuniaria.

Art. 10. — Non si vede perché la liberazione condizionale, che è un premio di buona condotta, non possa essere concessa a chi debba essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva, che è, certamente, un *quid minus* della pena. Chi ha dato prova di ravvedimento, ha dimostrato, con ciò stesso, che è venuta a mancare la sua pericolosità: pericolosità che costituisce, appunto, la ragione della irrogata misura di difesa sociale.

Art. 11. — Non si comprende la resurrezione della conseguenza giuridico-penale della sanzione, dopo l'avvenuta riabilitazione: il condannato riabilitato deve essere considerato alla stessa stregua dell'incensurato.

Si ravvisa quanto mai opportuno il ripristino della riabilitazione di diritto, che tanto beneficamente operava sotto l'imperio del Codice Zanardelli.

Art. 12. — I reati di cui si propone la eliminazione sono già contemplati nell'articolo 7 dello schema, la cui relazione così motiva: « Gli articoli rappresentano artificiose configurazioni criminose di fattispecie che o integrano gli estremi di altri delitti previsti dal Codice e in particolare di quello di associazione per delinquere, oppure non trovano alcuna giustificazione e si risolvono unicamente nella lesione della libertà di pensiero

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del cittadino e, in modo speciale, del suo diritto di libera associazione. Il progetto, pertanto, sopprime tutte le dette disposizioni che, se ben si consideri, erano state introdotte nel Codice a tutela del regime fascista ».

Art. 13. — La soppressione dell'articolo 340 del Codice penale è coerente al riconoscimento del diritto di sciopero sancito dalla Costituzione (articolo 40), alla stessa guisa che la norma punitiva del Codice fascista era coerente alla perseguibilità penale dello sciopero (articoli 502 e seguenti).

Art. 14. — Le soppressioni e modificazioni apportate con questo articolo sono così spiegate nella relazione provvisoria (pagina 83): « Altro punto nel quale il Codice pecca per esagerato senso dell'autorità dello Stato è quello relativo al reato di oltraggio a pubblico ufficiale. In proposito, il provvedimento modifica l'articolo 341, ripristinando la graduazione, già contemplata dal Codice Zanardelli, per cui è punito con pena più lieve l'oltraggio in danno di persona avente la qualità di agente della forza pubblica. Ciò trova la sua giustificazione non in una minore tutela accordata al prestigio dei detti pubblici ufficiali, ma nella minore quantità criminosa dei fatti che i cittadini sono portati a commettere nei confronti di detti agenti. Conseguenza della modificazione dell'articolo 341 è la necessità di variare l'articolo 344, determinandone autonomamente la pena: Con l'occasione e per migliore chiarezza di sistema, il provvedimento formula il nuovo articolo 344-a, nel quale riunisce tutte le circostanze aggravanti relative ai reati di cui agli articoli 341, 342, 343 e 344: conseguentemente sono soppressi i commi terzo e quarto dell'articolo 342 e i commi secondo e terzo dell'articolo 343 ».

Art. 15. — La relazione provvisoria (pagina 87) detta: « Urgente era adeguare ai nuovi principi sulla libertà di lavoro le norme del Codice relative ai delitti contro l'economia pubblica. Si sono perciò soppressi gli articoli 502, 503, 505, 506 ».

Abbiamo ritenuto di dover sopprimere anche altre norme che prevedono figure di reato ormai superate dalla nuova coscienza e dalla nuova pratica democratica, come l'articolo 504, o condizionate al divieto delle forme di lotta sindacale, come l'articolo 508, o anacronistiche e persino cadute in desuetudine, come l'articolo 509.

Art. 16 e art. 17. — Abbiamo ripristinato la figura della lesione preterintenzionale, così come essa era sistemata nel Codice Zanardelli, seguendo in ciò il parere espresso in

sede di esame dello schema ministeriale (pagine 89 e 90) dal Gonzales, dal Petrocelli, dal Sabatini e dal Vassalli. Tale ripristino ha determinato una piccola rettifica alla norma dell'articolo 581.

Art. 18. — Sopprimendo l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e sostituendo l'articolo 596 del Codice penale con quello che ora si propone, si è inteso di dare una disciplina più coerente all'istituto delle prove liberatorie. Dice a tal fine la relazione (pagina 91): « Viene ammessa la prova liberatoria nei reati di ingiuria e di diffamazione entro limiti più ampi di quelli stabiliti dalle modificazioni apportate all'articolo 596 con l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944. In proposito, va particolarmente segnalato il potere accordato al giudice di ammettere, anche fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, la prova della verità del fatto attribuito, quando, avuto riguardo all'attività o alla posizione della persona offesa, o alla natura del fatto attribuito, la prova risponde a prevalenti e gravi esigenze di interesse pubblico. Nella stessa disposizione vengono meglio disciplinate le conseguenze che, dall'esito negativo o positivo della prova, derivano nei riguardi della responsabilità dell'offensore ».

Art. 19. — Gli articoli 654 (grida e manifestazioni sediziose), 655 (radunata sediziosa) e 656 (pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose) vanno soppressi perché si tratta di innovazioni del codice fascista, in coerenza coi principi informatori di detto codice e, quindi, in contrasto, come altre norme di cui si è parlato, col nuovo clima politico e sociale.

Art. 20. — Il fatto che, con la nostra proposta, ci siamo limitati a chiedere, quanto al Codice di diritto processuale penale, solo la soppressione dell'articolo 16, non deve far pensare che non riconosciamo la necessità urgente ed improrogabile di numerose e radicali riforme, da conseguirsi anche prima che si proceda alla totale rinnovazione del Codice stesso, il quale, anzi, è proprio quello che richiede un'opera più rapida, vigile ed energica di defascistizzazione. La inclusione di questa unica norma del Codice di rito è dovuta alla constatazione che si tratta di norma che incide nel diritto penale sostanziale e che lede una precisa disposizione costituzionale. Occorre evitare che la responsabilità penale di pubblici funzionari, affermata *expressis verbis* dall'articolo 28 della Costituzione, venga eventualmente sottratta alla

legale persecuzione giuspenalistica, per volontà del potere esecutivo: e occorre evitarlo senza ulteriore indugio. La soppressione dell'articolo 16 forma già oggetto di una proposta di legge di iniziativa del deputato Paolucci (n. 394), del quale condividiamo le considerazioni svolte nella relazione che l'accompagna.

Ma vi è un altro precedente di grande importanza: la relazione del Comitato costituito dall'Istituto italiano di studi legislativi per lo studio della riforma penale, redatta nel-

l'aprile del 1945 dal Delogu e pubblicata nel volume XIX della Rivista dello stesso Istituto (*Defascistizzazione, riforma dei Codici e dell'ordinamento giudiziario, Corte di giustizia costituzionale*, Roma, 1946), chiedeva già la abrogazione dell'articolo 16, osservando: « Quando l'agente della forza pubblica saprà che la sua azione sarà in ogni caso giudicata dal magistrato, si conterrà sempre entro i limiti impostigli da una serena comprensione dei suoi doveri e della necessità delle circostanze » (pagina 256).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al Codice penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1390, e al Codice di procedura penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, sono apportate le soppressioni e le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

ART. 2.

ART. 53 del Codice penale. (*Uso legittimo delle armi*). — « Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o resistenza armata all'Autorità, purché vi sia proporzione tra l'azione e la violenza o la resistenza.

« La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza.

« La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica ».

ART. 3.

Gli articoli 57 e 58 del Codice penale sono soppressi.

ART. 4.

L'articolo 65 del Codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 65 (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — « Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, alla reclusione per anni trenta o ad una pena più grave è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

« Se taluna delle circostanze indicate nel n. 1 ovvero nel n. 2 dell'articolo 62 è di speciale rilevanza, alla reclusione per anni trenta o ad una pena più grave è sostituita la reclusione da dodici a diciotto anni e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi ».

ART. 5.

Dopo l'articolo 98 del Codice penale è inserito il seguente articolo:

ART. 98-a (*Minore degli anni ventuno*). — « Se il colpevole nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i diciotto anni, ma non ancora i ventuno, in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione per anni trenta e le altre pene sono diminuite di un sesto ».

ART. 6.

ART. 116 del Codice penale (*Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*). — « Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, questi ne risponde a titolo di colpa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo, salvo le disposizioni sul concorso dei reati per quanto riguarda l'evento voluto. La pena per il reato colposo può essere aumentata ai sensi dell'articolo 64 ».

ART. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 151 del Codice penale è soppresso.

ART. 8.

ART. 163 (*Sospensione condizionale della pena*). — « Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni, se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

« Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si debba infliggere una pena restrittiva della libertà personale non superiore a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva o convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a quattro anni ».

ART. 9.

Al n. 1 dell'articolo 164 del Codice penale è sostituito il seguente:

« 1°) a chi ha riportato una precedente condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione ».

L'ultimo capoverso dello stesso articolo 164 è soppresso.

ART. 10.

Il secondo capoverso dell'articolo 176 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« La liberazione condizionale è consentita anche se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto ad una misura di sicurezza. In tal caso l'esecuzione della misura di sicurezza rimane sospesa ».

ART. 11.

L'articolo 180 del Codice penale è soppresso. È sostituito dal seguente:

ART. 180 (*Riabilitazione di diritto*). — « Chi, non avendo riportato alcuna precedente condanna per delitto, sia stato condannato a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena, di durata non superiore a dieci anni, è riabilitato di diritto trascorsi quindici anni dal giorno in cui la pena fu scontata senza che nel frattempo egli abbia commesso alcun delitto.

« Se si tratta di pena pecuniaria o se la pena restrittiva non sia superiore a due anni, la riabilitazione di diritto si effettua col decorso di otto anni ».

ART. 12

Gli articoli 269, 271, 273 e 274 del Codice penale sono soppressi.

Gli articoli 270 e 313 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

ART. 270 (*Attentato violento agli ordinamenti sociali o economici*). — « Chiunque commette un fatto idoneo a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali o economici costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da due a dieci anni ».

ART. 313 (*Autorizzazione o richiesta di procedimento*). — « Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 277, 278, 279, 287, 288 non si può procedere senza autorizzazione del Ministero della giustizia.

« Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano. »

« Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando è commesso contro le Assemblee legislative, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi, non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia. »

« I delitti preveduti dagli articoli 290 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro della giustizia ».

ART. 13.

L'articolo 340 del Codice penale è soppresso.

ART. 14.

Gli articoli 342, commi terzo e quarto, e 343, commi secondo e terzo, del Codice penale, sono soppressi.

Gli articoli 341 e 344 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

ART. 341 (*Oltraggio ad un pubblico ufficiale*). — « Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito:

1°) con la reclusione fino ad un anno se il fatto è commesso in danno di un agente della forza pubblica;

2°) con la reclusione da un mese a due anni se il fatto è commesso in danno di altro pubblico ufficiale.

« Le stesse pene si applicano a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni ».

ART. 344 (*Oltraggio a pubblico impiegato*) — « Se il fatto preveduto nell'articolo 341 è commesso in danno di un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio la pena è della reclusione fino a sei mesi ».

ART. 344a (*Circostanze aggravanti*). — « Le pene stabilite negli articoli 341, 342, 343 e 344 sono aumentate:

1°) se l'offerta consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2°) se il fatto è commesso con violenza o minaccia;

3°) se l'offesa è recata in presenza di più persone ».

ART. 15.

Gli articoli 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 e 512 del Codice penale sono soppressi.

ART. 16.

L'articolo 581 del Codice penale è così modificato:

ART. 581 (*Percosse*). — « Chiunque percuote taluno è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seimila.

« La precedente disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato ».

ART. 17.

Dopo l'articolo 584 del Codice penale è aggiunto il seguente:

ART. 584-a (*Lesioni preterintenzionali*). — « Quando, nei casi preveduti negli articoli 581., 582, 583, il fatto eccede nelle conseguenze il fine propostosi dal colpevole, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà ».

ART. 18.

L'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288, è soppresso.

L'articolo 596 del Codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 596 (*Prove liberatorie*). — « Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare a sua discolpa fuori dei casi indicati nel comma seguente, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, di accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

« Qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto è sempre ammessa:

1°) se la persona offesa è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico ser-

vizio e il fatto ad essa attribuito si riferisce all'esercizio delle funzioni o del servizio, anche quando ha cessato dalle funzioni o dal servizio;

2°) se il fatto è attribuito, durante il periodo elettorale, a chi ha assunto, secondo le norme stabilite dalla legge, la qualità di candidato a uffici pubblici di elezione popolare;

3°) se il fatto attribuito alla persona offesa costituisce delitto perseguibile d'ufficio e per esso si inizi o sia in corso procedimento penale;

4°) se il querelante domanda espressamente che il procedimento si estenda anche all'accertamento della verità del fatto attribuito;

5°) se, fuori dei casi precedenti, avuto riguardo alla posizione o all'attività della persona offesa, ovvero alla natura del del fatto attribuito, la prova risponde a prevalenti e gravi esigenze di interesse pubblico.

« Se la verità del fatto è provata, l'offensore non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, commi primo e secondo, ovvero dell'articolo 595, comma primo ».

ART. 19.

Gli articoli 654, 655, 656 del Codice penale sono soppressi.

ART. 20.

L'articolo 16 del Codice di procedura penale è soppresso.